



Avv. Nicola Mancioffi
NOTAIO

Repertorio n. 35986

Raccolta n. 19530

ATTO COSTITUTIVO

dell' "ASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI - A.P.P.I."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di giugno

30 - VI - 2010

nel mio studio in Cascina, località Navacchio, Via Tosco Romagna n. 1950.

Avanti a me Dottor Nicola Mancioffi, Notaio in Navacchio, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Pisa,

sono presenti i signori:

- 1) MAGALDI ENZO, nato a Sapri (SA) il 24 aprile 1938, residente in San Giuliano Terme (PI), località Campo, Via Torricelli 16 (Codice Fiscale MGL NZE 38D24 I422V);
- 2) FONTANELLI FABRIZIO, nato a Pisa (PI) il 17 gennaio 1955, residente in Cascina (PI), località Zambra, Via di Mezzo Nord 298 (Codice Fiscale FNT FRZ 55A17 G702N);
- 3) BONI ANDREA, nato a Pisa (PI) il 18 marzo 1961, residente in Pisa (PI), Via Leopoldo Pilla n. 19/A (Codice Fiscale BNO NDR 61C18 G702A);
- 4) CAPPELLINI CECILIA, nata a Piombino (LI) il 19 agosto 1978, residente in Cecina (LI), Via Carlo Ginori n. 26/A (Codice Fiscale CPP CCL 78M59 G687A);
- 5) FALCHI GIORGIO, nato a San Miniato (PI) il 15 settembre 1956, residente in San Miniato (PI), Via Palagetto n. 8 (Codi-

Registrato in Pisa

7/07/2010

5284

ce Fiscale FLC GRG 56P15 I046J);

6) MENCIASSI MARCO, nato a Pontedera (PI) il 14 giugno 1965,

residente in Pontedera (PI), Via Armando Diaz n. 135 (Codice

Fiscale MNC MRC 65H14 G843L);

7) MENGALI FABRIZIO, nato a Lucca (LU) il 24 agosto 1962, re-

sidente in San Giuliano Terme (PI), località Ripafratta, Via

Statale Abetone n. 462 (Codice Fiscale MNG FRZ 62M24 E715J).

Detti componenti, della identità personale dei quali io Notaio

sono certo, con il presente atto convengono quanto segue:

ARTICOLO 1.

E' costituita tra i signori MAGALDI ENZO, FONTANELLI FABRIZIO,

BONI ANDREA, CAPPELLINI CECILIA, FALCHI GIORGIO, MENCIASSI

MARCO e MENGALI FABRIZIO un'Associazione senza scopo di lucro

denominata "ASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI

(A.P.P.I.)", con sede in Pisa (PI), Via Amerigo Vespucci n.

113.

ARTICOLO 2.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3.

L'associazione ha le seguenti finalità:

1) L'aggiornamento e la formazione professionale dei Periti Industriali, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di riunioni, convegni, congressi e seminari.

2) Lo sviluppo dell'interscambio tra il mondo professionale e quello didattico scientifico, mediante la valorizzazione dei

	rapporti di collaborazione con università, istituti scolastici	
	superiori, centri studi, organismi culturali in genere, al fi-	
	ne di realizzare un continuo aggiornamento reciproco;	
	3) L'istituzione, l'organizzazione e la gestione di corsi o	
	scuole di formazione professionale in genere, nonché di corsi	
	specifici a favore dei tirocinanti per la preparazione	
	all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di	
	Perito Industriale ai sensi dell'art. 15 della Direttiva sul	
	praticantato;	
	4) Gestire in nome e per conto del Collegio dei Periti Indu-	
	striali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa,	
	manifestazioni culturali e/o tecniche come il "Premio Signori-	
	lità" che si svolge con cadenza biennale per la quale sola ma-	
	nifestazione, il Collegio contribuisce con una quota delibera-	
	ta dal Consiglio stesso;	
	L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può:	
	- Stipulare convenzioni e altre forme di accordo con universi-	
	tà, istituti scolastici superiori, centri studi, enti pubblici	
	e privati;	
	- Promuovere, organizzare, gestire convegni, congressi, semi-	
	nari o corsi;	
	- Curare pubblicazioni a carattere informativo, divulgativo e	
	scientifico, atti congressuali e quant'altro;	
	- Gestire i fondi derivanti dall'organizzazione di manifesta-	
	zioni tecnico-culturali, attinenti alla professione di Perito	

Industriale.

ARTICOLO 4.

Le norme che regolano il funzionamento dell'associazione sono contenute nello statuto, predisposto dai costituenti che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

Le norme secondo le quali l'associazione è amministrata sono contenute nello statuto come sopra allegato sotto la lettera "A".

Le entrate dell'Associazione sono costituite dagli elementi indicati nello statuto come sopra allegato sotto la lettera "A".

ARTICOLO 5.

Il Patrimonio dell'Associazione è rappresentato da un Fondo di Gestione costituito da:

- I contributi dello Stato, della Regione e sponsorizzazioni di ogni altro Ente o soggetto pubblico o privato, nazionale od internazionale, finalizzati al finanziamento di corsi di formazione, studi, ricerche ed in genere, per il conseguimento degli scopi associativi;

- I corrispettivi per prestazioni svolte dall'associazione, definite dal regolamento interno;

- I contributi annui previsti a carico degli associati.

La quota associativa per il primo anno viene fissata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Allegato A

STATUTO

n. 3538 di repertorio
n. 3530 di raccolta

ART. 1

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro
denominata: ASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI
con l'abbreviazione A.P.P.I.

ART. 2

L'associazione ha le seguenti finalità:

- 1) L'aggiornamento e la formazione professionale dei Periti Industriali, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di riunioni, convegni, congressi e seminari;
- 2) Lo sviluppo dell'interscambio tra il mondo professionale e quello didattico scientifico, mediante la valorizzazione dei rapporti di collaborazione con università, istituti scolastici superiori, centri studi, organismi culturali in genere, al fine di realizzare un continuo aggiornamento reciproco;
- 3) L'istituzione, l'organizzazione e la gestione di corsi o scuole di formazione professionale in genere, nonché di corsi specifici a favore dei tirocinanti per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale ai sensi dell'art. 15 della Direttiva sul praticantato;
- 4) Gestire in nome e per conto del Collegio dei Pe-

riti Industriali e Periti Industriali Laureati della prov.di Pisa, manifestazioni culturali e/o tecniche come il "Premio Signorilità" che si svolge con cadenza biennale per la quale sola manifestazione, il Collegio contribuisce con una quota deliberata dal Consiglio stesso;

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può:

- Stipulare convenzioni e altre forme di accordo con università, istituti scolastici superiori, centri studi, enti pubblici e privati;

- Promuovere, organizzare, gestire convegni, congressi, seminari o corsi;

- Curare pubblicazioni a carattere informativo, divulgativo e scientifico, atti congressuali e quant'altro.

- Gestire i fondi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni tecnico-culturali, attinenti alla professione di Perito Industriale.

ART. 3

L'associazione ha sede presso il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di PISA, Via A.Vespucci 113, 56125 PISA.

Potranno essere istituite sedi operative distaccate, previa deliberazione dell'Assemblea degli iscritti.

ART. 4

L'associazione ha autonomia patrimoniale ed amministrativa.

Gli esercizi finanziari dell'associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 5

L'associazione opera secondo criteri di economicità, senza fini di lucro e tendendo all'autosufficienza della gestione; può anche avvalersi di personale messo a disposizione dagli stessi associati.

L'associazione non può, distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Costituiscono il Fondo di gestione:

a) I contributi dello Stato, delle Regioni e sponsorizzazioni di ogni altro Ente o soggetto pubblico o privato, nazionale od internazionale, finalizzati al finanziamento di corsi di formazione, studi, ricerche ed, in genere, per il conseguimento degli scopi associativi;

b) I corrispettivi per prestazioni svolte dall'associazione, definite dall'eventuale regola-

mento interno;

c) I contributi annui previsti a carico degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle iniziative che formano l'oggetto dell'attività dell'associazione stessa, nonché per l'istituzione di borse di studio, perfezionamento ed addestramento post ed extra - scolastici.

ART. 6

Possono far parte dell'Associazione:

a) Tutti coloro che sono in possesso di un diploma di maturità tecnica conseguita presso un Istituto Tecnico Industriale, o di avere conseguito laurea triennale tecnica;

b) A discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, qualsiasi altra persona fisica o giuridica, che, per motivi di studio o lavoro, sia interessata all'attività dell'Associazione medesima.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Ciascun associato è obbligato al pagamento di un contributo annuo deliberato dal Consiglio Direttivo.

I contributi associativi non sono trasmissibili a

terzi a qualsiasi causa;

La partecipazione associativa è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli aderenti all'Associazione godono dello stesso trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione stessa; ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

ART. 7

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Probiviri;
- 5) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Le cariche sono a titolo gratuito, salvo rimborsi spese deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

L'Assemblea è costituita dagli associati ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

Ciascun associato può delegare a partecipare ad ogni riunione un altro associato.

Ogni delegato può ricevere una sola delega.

ART. 9

L'Assemblea delibera:

- a) Sulla nomina dei membri il Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Probiviri e dell'eventuale Collegio dei Sindaci Revisori;
- b) Sul Bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- c) Sulle modifiche del presente statuto;
- d) Sul regolamento interno;
- e) Sugli altri argomenti ad essa demandati dal presente statuto o dal Presidente.

ART. 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età.

La convocazione avviene tramite l'invio di apposita lettera, anche a mezzo fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

La convocazione deve pervenire a tutti gli associa-

ti, e, per notizia, a tutti coloro che possono partecipare all'Assemblea, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è, inoltre, convocata quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un quarto degli associati e, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio.

Sono, tuttavia, valide le sedute dell'Assemblea alle quali partecipino tutti gli associati.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli associati, mentre, in seconda convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, ed ogni singolo associato ha diritto ad un voto.

E' ammesso il voto per delega, in numero non maggiore di uno, a condizione che il delegato sia un associato.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente dell'Associazione, che lo presiede, di cui tre nominati dal Consiglio Diretti-

vo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di PISA, due dall'Assemblea secondo le modalità indicate nell'Art. 9.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario.

Il primo Consiglio Direttivo, composto sempre da cinque membri, è nominato dai soci fondatori dell'Associazione e dura in carica fino alla data della prima Assemblea degli associati.

Il consiglio Direttivo deve essere, inoltre, convocato entro dieci giorni dalla richiesta, quando ne facciano istanza scritta almeno due dei suoi membri.

I suoi membri sono convocati, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

La convocazione avviene tramite invio, anche a mezzo fax o e-mail, di apposita lettera contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione e deve pervenire a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la pre-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

senza della maggioranza dei membri.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri, ove nominato.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità s'intende adottata la delibera votata dal Presidente.

Le decisioni debbono risultare da apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro e sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione dell'Associazione, che può delegare, nelle forme e nei limiti di legge o di statuto, per singoli atti o per categorie di atti, uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio, inoltre, nei confronti degli associati il cui comportamento non si conforma agli scopi e allo spirito dell'associazione, potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- richiamo ufficiale;

- sospensione temporanea ovvero espulsione dall'Associazione;

Sia l'espulsione che la sospensione non danno dirit-

to alla restituzione totale o parziale della quota pagata per l'anno in corso al momento della sospensione o espulsione.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed un Tesoriere e può conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee all'Associazione.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo annualmente e di proporlo all'approvazione dell'Assemblea degli associati, nel rispetto dei termini previsti dal presente statuto.

Il Consiglio direttivo delibera sull'ammissione e sulla esclusione degli associati, tenendo conto nel caso di persone giuridiche, ovvero di persone fisiche che non appartengono alla categoria dei periti industriali, dell'esistenza o meno di finalità ovvero di interessi coerenti con l'oggetto sociale della presente Associazione.

ART. 12

Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo della medesima:

- a) Ha compiti di impulso e coordinamento degli organi dell'Associazione che presiede;
- b) E' il Legale Rappresentante dell'Associazione me-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Massimiliano

[Handwritten signature]
Luca

[Handwritten signature]
Antonio

desima;

c) Convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea, li presiede e ne dirige i lavori;

d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge e dal presente statuto.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano del Consiglio Direttivo

ART. 13

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione; essi durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea dell'Associazione.

ART. 14

Il Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della con-

tabilità e redige apposita relazione da allegare al Bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 15 .

La presente Associazione si intende a tempo indeterminato.

ART. 16

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, non si darà luogo alla distribuzione agli associati dell'eventuale patrimonio residuo, che dovrà invece essere trasferito interamente al Collegio dei Periti Industriali e Laureati della Provincia di Pisa, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

ARTICOLO 6.

Possono far parte dell'Associazione:

- Tutti coloro che sono in possesso di un diploma di maturità tecnica conseguita presso un Istituto Tecnico Industriale, o di avere conseguito laurea triennale tecnica;
- A discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, per motivi di studio o lavoro, sia interessata all'attività dell'Associazione medesima.

ARTICOLO 7.

Il Consiglio Direttivo, fino alla data della prima Assemblea degli Associati, sarà composto dai seguenti signori:

- FALCHI GIORGIO, (Presidente);
- MENCIASSI MARCO, (Segretario);
- MENGALI FABRIZIO, (Tesoriere);

i quali accettano la carica di cui sopra.

ARTICOLO 8.

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Libro I, titolo I, capo II e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 9.

Le spese tutte del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Io Notaio,

richiesto, ho ricevuto il presente atto che io stesso ho letto

ai comparenti, i quali da me interpellati, lo approvano e con
me lo sottoscrivono, essendo le ore diciannove e trenta.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia ed in pic-
cola parte di mia mano, occupa pagine cinque e fino qui della
sesta di due fogli.

F.to: Enzo Magaldi - Fontanelli Fabrizio - Boni Andrea - Ceci-
lia Cappellini - Falchi Giorgio - Marco Menciassi - Fabrizio
Mengali - Nicola Mancioffi Notaio.

=====
La presente copia, composta di cinque fogli, è conforme all'o-
riginale a mio rogito.

Si rilascia per *GLI USI CONFORMI ALLA LEGGE*

Navacchio di Cascina *20/07/2010*